

potrebbe adottare una delle seguenti soluzioni:

1<sup>a</sup>) consentire l'immediata restituzione del residuo debito dei Comuni mutuatari, rinunciando alla semestralità d'interessi 7%, prevista dall'art. 6 del contratto di mutuo 28 giugno 1929. - A tale proposito si osserva che il C. D. L. 18 ottobre 1934 dà facoltà ai Comuni di rimborsare i mutui onerosi, dopo due anni dalla concessione, "nonostante qualsiasi fatto contrario", e si potrebbe quindi sostenere che ogni pena convenzionale dovrebbe cadere nel nulla ipso jure, in quanto accessoria al fatto principale relativo all'anticipata restituzione. -

2<sup>a</sup>) accordare, beninteso per gli enti mutuatari accettivi, l'ammortamento biennale, decorrente dal 1° gennaio 1938, al tasso d'interesse del 6%, del debito complessivo risultante a carico dei Comuni a tale data, aumentato del valore, al 1° gennaio 1938, della differenza fra l'originario tasso d'interesse contrattuale e quello del 6%, scontata al saggio del 7%, per la residua durata del mutuo originario, e ciò per anni 22. - Quest'ultima soluzione, pur lasciando in sostanza invariato il tasso